



ASSOCIAZIONE
LIBERI
AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI

Pres. Naz.: 16128 Genova, salita Salvatore Viale, 1/7-A – tel. 010.561113 – fax 010.5953584
Segr. Naz.: 00199 Roma, via Tripoli, 152 – tel. 06.86201168 – fax 06.86201662
Partita IVA 01841300997 – Codice Fiscale 95013730106
e-mail: info@alac.it – indirizzo internet: www.alac.it

ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA ALAC

Il giorno 05/03/2013 alle ore 18,00 presso i locali di Piazza Verdi 4/1 in Genova si é riunita in seduta straordinaria l'assemblea Nazionale dell'associazione liberi amministratori condominiali (ALAC).

Sono presenti il Presidente Avv. Paolo Gatto ed il Segretario Nazionale Dott. Marco Spera, sono inoltre presenti i soci della sede genovese e di diverse sedi nazionali tra le quali NAPOLI, BARI, CASAGIOVE, CASERTA, LECCE (rappresentato per delega dall'Avv. Davide Natale), BOLOGNA (rappresentata per delega dal Dott. Claudio Laporini), ROMA (rappresentata per delega dal Dott. Claudio Laporini), MARCHE (rappresentata per delega dal Dott. Claudio Laporini), TORRE DEL GRECO (rappresentata per delega dall'Avv. Davide Natale), PORTICI (rappresentata per delega dall'Avv. Davide Natale), NAPOLI 2 (rappresentata per delega dall'Avv. Davide Natale), ANDRIA (rappresentata per delega dal Sig. Giuseppe Simone), VERONA, LA SPEZIA, POMPEI (rappresentata per delega dall'Avv. Davide Natale).


Constatata la validità dell'ASSEMBLEA , l'Avv. Davide Natale provvede alla lettura delle modifiche di cui si propone l'approvazione.

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie proposte che vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

Alle 19,30 l'assemblea viene sciolta.

Il Presidente
Paolo Gatto

Il Segretario Nazionale
Marco Spera



Visto lo statuto e le successive modifiche del 14/02/1990, vengono proposte le seguenti modifiche:
L'art. 8 viene così modificato:

Possono fare parte dell'associazione, come soci ordinari, le persone fisiche che condividono ed accettano gli scopi dell'associazione e si obbligano a rispettarne lo statuto e che presentino i seguenti requisiti:

- 1) esercitino la professione di amministratore di condominio o dichiarino e dimostrino di essere seriamente intenzionati ad esercitarla;
- 2) abbiano conseguito la licenza di scuola media superiore o abbiano amministrato almeno per un anno, in maniera continuativa, nei tre anni precedenti all'approvazione della legge 220/12.
- 3) abbiano frequentato o frequentino un corso per amministratori organizzato dall'associazione o altro equipollente e che presenti analoghe caratteristiche e contenuti;
- 4) provvedano con assiduità ad attività di aggiornamento e di formazione continua secondo le direttive delle sedi locali e della struttura nazionale;
- 5) non abbiano conseguito condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede o contro il patrimonio e non siano o siano stati protestati nei cinque anni precedenti, non siano colpiti da misure di sicurezza;
- 6) si impegnino ad osservare il codice deontologico dell'associazione: il codice deontologico, già approvato dal consiglio direttivo nazionale, viene allegato al presente statuto.

Possono essere soci onorari le persone fisiche che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. I soci onorari, ai quali non sono applicati gli obblighi, né i benefici dello statuto, sono proposti dal consiglio direttivo e nominati dall'assemblea. La iscrizione a socio si intende dal primo gennaio al trentuno dicembre e rinnovata annualmente.

L'accettazione della domanda di iscrizione è subordinata all'approvazione del comitato esecutivo locale.

L'art. 9 viene così modificato:

Il rigetto della domanda è appellabile davanti al consiglio direttivo locale ed è impugnabile, in caso di conferma di quest'ultimo, all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per motivi di legittimità.

L'art. 11 lettera C, viene così modificato:

per incompatibilità del comportamento del socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari in ragione delle previsioni e nelle forme del codice deontologico.

L'art. 14 viene così integrato:

N.8 è sostituito da:

“il centro studi nazionale”

- 9) Il consiglio disciplinare e di controllo nazionale.
- 10) Gli organi nazionali hanno sede presso la sede genovese dell'associazione. Le sedi locali all'interno di ogni regione possono promuovere la costituzione di un coordinamento regionale finalizzato all'uniformità amministrativa e formativa dei soci.

L'art. 21 viene così modificato:

Viene abrogato il periodo del primo comma da “Il 50%” a “case)”

Art. 30 Bis

E' istituito il centro studi nazionale, con compiti di ricerca scientifica in materia condominiale ed immobiliare.

E' composto dai componenti dei centri studi locali.

E' presieduto da un direttore, coadiuvato da due vicedirettori, nominati a maggioranza dai componenti; il direttore ed i vice direttori debbono provenire, necessariamente, uno dal nord, uno dal centro ed uno dal sud della Nazione.

Il centro studi nazionale ha competenze:

- a) scientifiche, in quanto si occupa della ricerca, mediante pubblicazioni ed altre attività didattiche,

promuovendo la "cultura del condominio".

b) coordina l'attività didattica delle sedi locali predisponendo i principi ed emanando direttive di massima sugli indirizzi scientifici.

Art. 30 Ter.

Il consiglio disciplinare e di controllo nazionale è costituito da tre membri, presieduti da un presidente, nominati dall'assemblea; dura in carica quattro anni.

Presenta le seguenti funzioni:

a) emettere direttive di indirizzo in ambito deontologico;

b) esercitare il controllo in ambito di attestazioni professionali;

c) esercitare il controllo in ambito di sportello del cittadino, in ambito deontologico e nelle altre funzioni a rilevanza pubblica.

Nell'ipotesi in cui riscontri violazione di norme o inefficienze, da parte degli organi locali, emette i provvedimenti idonei affinché sia assicurato il corretto funzionamento e, nei casi più gravi, può segnalare il caso al presidente nazionale affinché operi per l'eventuale commissariamento della sede locale.

L'art. 31 viene così integrato:

Il punto 8 è sostituito da

"La commissione disciplinare locale

"9 -Il centro studi

Art. 31 bis

La commissione disciplinare locale è composta da tre membri, un legale (che funge da presidente), un tecnico ed un contabile o un amministratore con almeno cinque anni di esercizio continuativo della professione.

È nominata dal consiglio direttivo locale e resta in carica a tempo indeterminato, salva revoca o sostituzione di uno o più membri da parte del consiglio direttivo per motivi di opportunità; la sostituzione deve essere motivata. La commissione esercita la funzione disciplinare in applicazione delle norme del Codice di Comportamento; alle decisioni della commissione è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione all'interessato, al consiglio dei probiviri nazionale.

Sono tenuti ad osservare ed eseguire le direttive del consiglio disciplinare e di controllo nazionale.

Art. 31 ter

I componenti del centro studi sono nominati dal consiglio direttivo locale; partecipano al centro studi nazionale.

Ha competenza di ricerca e formazione professionale.

Art. 31 quater

Ogni sede locale è tenuta all'istituzione di uno sportello del cittadino, con le seguenti competenze:

a) fornire informazioni sulla professione di amministratore condominiale e sulla sua funzione economico sociale

b) fornire informazioni sull'attività dell'associazione e sulle garanzie prestate;

c) fornire informazioni sulle regole deontologiche, sulla formazione e sulle caratteristiche degli associati;

d) fornire informazioni relative alle qualità tecniche, alle garanzie prestate ed eventuali livelli di competenza raggiunti dai singoli associati, secondo i canoni della struttura nazionale;

e) raccogliere eventuali lamentele nei confronti degli associati cercando, nei limiti delle possibilità, di appianare le controversie e, nel caso se ne presentassero i presupposti, azionare le procedure disciplinare.

f) Promuovere la conciliazione, in caso di controversie, anche nelle materie di cui all'art. 27 ter del codice del consumo

Lo sportello è gestito dal comitato esecutivo locale, con osservanza delle direttive della struttura nazionale che ne esercita il controllo.

Art. 32 bis

Attestazioni.

Il presidente di ogni sede locale, su delega del presidente nazionale il quale provvede, previo parere obbligatorio del consiglio disciplinare e di controllo nazionale, ha la facoltà di attestare al pubblico,

ai sensi dell'art. 7 L.....

- a) l'iscrizione del professionista all'associazione ed il suo numero di iscrizione
- b) i requisiti per la partecipazione all'associazione stessa
- c) gli standard qualitativi ed i livelli raggiunti secondo i canoni di cui alle direttive nazionali
- d) le garanzie fornite dall'associazione
- e) il possesso della polizza assicurativa (con gli esatti riferimenti di polizza)
- f) l'eventuale certificazione UNI

Il presidente locale inoltra richiesta di delega al presidente nazionale, corredata della idonea documentazione diretta ad attestare: la predisposizione di idonee strutture per la formazione, la predisposizione del servizio dello sportello del cittadino, il funzionamento di tutti gli organi locali di formazione e controllo, l'apertura di sito web per la pubblicità di tutte le fusioni richieste dalla legge; il presidente decide, con provvedimento motivato, entro trenta giorni (salvo richiesta di integrazione documentale) sentito il parere obbligatorio del Consiglio di controllo; la decisione è appellabile davanti al Consiglio Direttivo Nazionale.

La delega è sempre revocabile dal presidente in caso vengano meno i requisiti o per gravi motivi; la decisione è impugnabile davanti al Consiglio direttivo nazionale.

Nel rilascio delle attestazioni, il presidente locale risponde nei confronti del presidente nazionale che, in caso di violazioni, può promuovere procedura di commissariamento della sede locale.

Art. 32 ter.

Qualora vengano perpetrate, nelle sedi locali, attività in violazione del presente statuto o vengano posti in essere, anche mediante omissioni, gravi fatti pregiudizievoli nei confronti dei cittadini o dei professionisti, o vengano reiterati comportamenti scorretti, in ambito di attività deontologica, o in materia a rilevanza pubblica, quale lo sportello del cittadino o di attestazioni, il presidente nazionale, su segnalazione del consiglio disciplinare e di controllo nazionale, sentito il segretario nazionale, deve provvedere, in via cautelare, al commissariamento immediato della sede mandando, il prima possibile, al consiglio direttivo nazionale il compito di provvedere alla rimozione degli organi ed alla loro sostituzione.

Il Commissario, scelto dal presidente, ha pieni poteri dirigenziali nella sede locale fino alla pronuncia del consiglio direttivo nazionale e, in seguito, avrà il compito di eseguire la rimozione dei dirigenti locali e di curare nuove elezioni secondo le procedure di cui allo statuto.

L'art. 33 viene così modificato

dopo amministrative

L'assemblea nazionale decide la percentuale di ogni quota associativa che ogni sede locale dovrà versare alla cassa nazionale; nel caso non provveda si intende il venti per cento.

Annualmente, entro il mese di aprile, ogni sede locale dovrà inviare l'elenco aggiornato dei soci; l'elenco dovrà riportare il nominativo, il codice fiscale ed il numero di iscrizione.

Art. 33 bis

Sono abrogate le modifiche allo statuto successive al 14/02/1990.

